
SEZIONE DI FIUME: sezione particolare

Sin dalla sua ricostruzione, dopo il forzato esodo conseguente alle triste vicende della guerra, la Sezione di Fiume è stata considerata, nell'ambito della grande famiglia del CAI una sezione particolare.

Una Sezione rinata dalle ceneri della guerra, quando 100 alpinisti fiumani, un numero considerevole considerate le difficoltà di coloro che avevano dovuto abbandonare da poco i loro beni ed affetti, si riunirono nel 1949 al Bondone per ricostruire la Sezione, prima come sottosezione della SAT, poi riconosciuta nel 1953 dal Consiglio Nazionale del CAI come Sezione a tutti gli effetti, con la sua storia e diritti; l'inaugurazione, nel 1964 del Rifugio Fiume, anche a ricordo dei sei rifugi abbandonati a seguito dell'esodo e alla dispersione su tutto il territorio nazionale dei suoi soci, fatto questo che non ha mai impedito il continuo contatto tra loro e una attività sociale sempre di notevole livello, caratterizzata dalle settimane alpinistiche.

Anche l'art.30 dello Statuto del CAI (*... per il raggiungimento delle finalità istituzionali, il CDC può deliberare la costituzione, sia in Italia che all'estero, di sezioni non aventi una determinata circoscrizione, denominate sezioni particolari, rette da specifico ordinamento...*) e l'art. 48 del Regolamento Generale riconoscevano già di fatto la Sezione di Fiume come Sezione Particolare per la mancanza di una giurisdizione territoriale nella quale svolgere la sua attività istituzionale.

Mancava, tuttavia, un riconoscimento ufficiale, tramite delibera degli Organi Centrali, che sancisse questo diritto e riconoscesse la specificità della nostra Sezione, che avrebbe poi consentito, tra l'altro, di introdurre nel nostro statuto alcune norme in deroga con l'ordinamento generale del CAI.

Già il precedente Direttivo, con la presidenza di Tomaso Millevoi si era impegnato in questo senso, cercando di perseguire due diversi obiettivi: il riconoscimento della particolarità della Sezione e l'approvazione di un nuovo statuto con alcune particolari norme, due argomenti intimamente legati tra loro e che necessariamente dovevano essere affrontati congiuntamente sia per garantire un più facile raggiungimento delle finalità istituzionali della Sezione, sia per scongiurare nel futuro una sua estinzione per esiguo numero di soci.

Nell'Assemblea Straordinaria del 2007 tenutasi a Santa Fosca era stato approvato il nuovo statuto, che tra l'altro prevedeva che la Sezione non fosse assoggettata a scioglimento coatto in relazione al numero dei soci e che consentisse ai soci aggregati di accedere alle cariche sociali interne della Sezione per l'impegno che già da anni fornivano alle nostre attività, norme che tuttavia erano in contrasto con il Regolamento Generale del CAI, ma possibili per una Sezione ritenuta particolare e quindi che poteva anche essere retta da uno specifico ordinamento.

Nel dicembre 2008 e giugno 2009 la Sede Centrale richiedeva alcune modifiche a quanto proposto, che se accettate avrebbero di fatto disconosciuto le deroghe richieste e ritenute necessarie.

Anche il nuovo Consiglio Direttivo ha reputato suo compito prioritario il raggiungimento di questi obiettivi, cercando innanzitutto di ottenere il riconoscimento ufficiale di "Sezione particolare".

Finalmente gli Organi Centrali del Club Alpino Italiano, nelle riunioni del 27 e 28 gennaio 2012, deliberavano che *"la Sezione di Fiume è Sezione particolare del Club Alpino Italiano"*.

Sulla base di questa delibera, e stimolati anche dalle parole che Roberto Martini e Goffredo Sottile, rispettivamente Presidente e Vicepresidente Generale del CAI, avevano avuto nel corso della

nostra Assemblea dello scorso anno, è stato richiesto alla Sede Centrale di poter introdurre nel nostro statuto quelle norme in deroga con l'ordinamento generale del CAI già precedentemente illustrate.

Così il 30 e 31 marzo rispettivamente il Comitato Direttivo Centrale del CAI e il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo hanno deliberato la possibilità per la Sezione di Fiume di derogare a quanto disposto dagli artt. 11 (soci aggregati) e 83 (scioglimento delle sezioni) del Regolamento generale, approvando che:

- *i Soci aggregati possono accedere alle cariche sociali della Sezione solo se non rivestono ruoli istituzionali presso le Sezioni di appartenenza; hanno diritto di voto alle Assemblee sezionali con la sola esclusione dell'elezione del Delegato sezionale. Qualora un socio aggregato venga eletto alla carica di Presidente della Sezione, sarà tenuto, all'atto dell'accettazione della carica, ad assumere la figura di Socio ordinario;*
- *la Sezione non è soggetta a scioglimento qualora il numero dei soci dovesse scendere al di sotto del limite minimo di 75 iscritti.*

Ciò ha consentito di riproporre alla Sede Centrale il nostro statuto, del quale siamo in attesa di ratifica, con quelle modifiche degli artt. 5 e 38 che sicuramente consentiranno di operare più facilmente e con maggiore sicurezza, anche nel futuro, per il raggiungimento delle nostre finalità istituzionali.

Tutto ciò è stato ottenuto grazie all'impegno di numerose persone; quindi un ringraziamento è dovuto ai componenti del precedente e attuale Consiglio Direttivo, ed in particolare al past president Tomaso Millevoi, a Bianca Guarnieri, Romano Staccchetti e Sergio Costiera per la dedizione e volontà di ottenere il riconoscimento di Sezione particolare e le deroghe al Regolamento Generale del CAI, nonché a tutti gli amici, molti dei quali soci aggregati alla nostra Sezione, che ci hanno sostenuto in questo lungo percorso.

Sandro Silvano